

## VERBALE DI ACCORDO

Addì, 21 aprile 2021 si sono incontrati:

- **Autogrill Advanced Business Service S.p.A.** (in seguito "AABS S.p.A.") con sede legale in Novara, Via Greppi 2, in persona dei sig.ri Antonio Davanteri, Alessandro Premoli, Giuseppe D'Ottavio;
- Le Segreterie Nazionali di **Filcams CGIL**, **Fisascat CISL** e **UilTucs UIL** in persona dei sig.ri Fabrizio Russo, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni (in seguito anche solo le "OO.SS.").

## PREMESSO CHE

- a) per effetto della c.d. "emergenza Coronavirus", già a partire dal 23 febbraio 2020, i punti vendita hanno registrato un drastico calo dei contatti e del fatturato, impattando negativamente tutti i canali, stante la limitazione agli spostamenti e agli orari di apertura;
- b) ciò ha comportato una conseguente riduzione di tutte le attività svolte a supporto del business da parte della sede centrale di Rozzano, venendo meno o comunque risultando ridimensionati tutti i servizi indirizzati alla rete dei locali;
- c) le parti hanno concluso un accordo in data 18 marzo 2020 per l'attivazione del FIS ex art. 19 del Decreto Legge Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020 e successivamente un accordo in data 25 maggio 2020 a seguito delle disposizioni di cui all'art. 68 del Decreto Legge Rilancio 34/2020, utilizzando complessivamente 18 settimane di FIS per la specifica causale "emergenza Covid-19" ed ancora in data 3 settembre 2020, con decorrenza dal 1° agosto, ovvero da data successiva, per l'utilizzo delle 9+9 settimane di cui all'art. 1 D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 c.d. "DL Agosto", con decorrenza 30 novembre 2020, per l'utilizzo delle 6 settimane di cui all'art. 12 c. 1 del D.L. n. 137/2020 ed in ultimo con decorrenza 1° gennaio 2021, ovvero data successiva, per l'utilizzo di 12 settimane di cui all'art. 1 c. 300 della Legge di Bilancio n.178 del 30 dicembre 2020;
- d) la situazione ad oggi risente ancora in maniera significativa delle chiusure, delle misure restrittive agli spostamenti, delle modalità di erogazione e di fruizione dei servizi;
- e) in data 19 aprile 2021, la Società ha effettuato la comunicazione preventiva alle OO.SS., ex art. 19 comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 27 del 24 aprile 2020, circa la volontà di ricorrere al FIS con causale "COVID-19" di cui al D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 e le OO.SS. hanno richiesto di effettuare l'esame congiunto;
- f) l'assegno ordinario viene richiesto, per le ulteriori 28 settimane di cui all'art. 8 c. 2 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, in modo retroattivo a decorrere dal 1° aprile 2021;
- g) I periodi di integrazione salariale di cui all'art.1 comma 300 della Legge 178 del 30/12/2020, anche solo parzialmente non completati, precederanno il ricorso al trattamento di cui al D.L. 41/21 e potranno essere imputati, a decorrere dal 1° aprile 2021 – o data successiva - e fino al massimo il 30 giugno 2021.

**Tutto ciò premesso e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo, le Parti concordano e dichiarano quanto segue:**

1. Il ricorso al FIS per i n. 19 dipendenti AABS S.p.A. avverrà con utilizzo della causale "emergenza Covid19", con effetto retroattivo dal 1° aprile 2021, in considerazione di quanto previsto all'art. 8 comma 2 del D.L. 41/21, ferma restando la possibilità di eventuale proroga per tutto il periodo di durata dell'ammortizzatore sociale così come dovesse essere previsto da successivi provvedimenti.
2. Resta inteso e confermato che stante la specificità dei profili professionali e, di norma, la non fungibilità delle mansioni, sarà possibile distinguere: (i) lavoratori adibiti ad attività interrotte per i quali la

sospensione dell'orario di lavoro sarà totale; (ii) lavoratori adibiti ad attività ridimensionate per i quali la sospensione dell'orario di lavoro sarà parziale.

3. La Società, per il periodo per cui viene richiesto l'accesso all'assegno ordinario per "emergenza Covid19", di cui al presente accordo, anticiperà il pagamento delle prestazioni, con successivo rimborso da parte dell'INPS e/o conguaglio effettuato dalla Società.
4. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo si intende pienamente assolto l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto ai sensi dell'ex art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27 del 24 aprile 2020. In caso di eventuale proroga della durata del periodo di FIS inizialmente previsto le Parti si incontreranno per esaminare la situazione.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

**AABS S.p.A.**



**Filcams CGIL Nazionale**



**Fisascat Cisl Nazionale**



**Uiltucs Uil Nazionale**

